



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE MOLISE

VIA ALCIDE DE GASPERI - 86025 RIPALIMOSANI (CB)

TELEFONO: 0874 390301 FAX: 0874 390319

Sito Internet: molise.lnd.it

e-mail: cr.molise01@lnd.it pec: figc.molise@pec.it



Stagione Sportiva 2024 – 2025

COMUNICATO UFFICIALE N° 55

Del 05 Novembre 2024

1. COMUNICAZIONI DEL C.R. MOLISE

1.1 GIUSTIZIA SPORTIVA

DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale,

letta l'istanza

trasmessa dalla società C.N.C. Sporting con la quale la medesima società chiede la revisione della situazione disciplinare relativa alla Coppa Italia Dilettanti – Fase Regionale del proprio calciatore FIGLIOLA Francesco;

letti i referti arbitrali

delle gare di Coppa disputate dalla società C.N.C. Sporting rileva il calciatore Figliola è stato espulso per proteste nella gara Atletico San Pietro in Valle – C.N.C. Sporting del 18.09.2024; erroneamente sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 20.09.2024 lo stesso calciatore veniva sanzionato con l'ammonizione – l'infrazione, anziché con la squalifica per una gara effettiva. Il calciatore Figliola non veniva iscritto in distinta e non partecipava alla gara successiva Calcio Montenero – C.N.C. Sporting del 09.10.2024, valevole per la gara di andata degli ottavi di finale. Infine il calciatore Figliola prendeva parte alla gara di ritorno del 23.10.2024, venendo ammonito e sanzionato con una giornata di squalifica per recidività in ammonizione – l'infrazione con il Comunicato Ufficiale n. 49 del 25.10.2024.

Osserva questo GST.

Il calciatore Figliola Francesco doveva essere sanzionato con la squalifica per una gara effettiva per l'espulsione subita nel corso della gara del 18.09.2024 anziché con l'ammonizione. Correttamente e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9, comma 7 CGS (automatismo della sanzione) la società C.N.C. Sporting non faceva giocare il Figliola nel corso della gara del 09.10.2024, nella quale scontava la giornata di squalifica. Infine l'ammonizione subita nel corso della gara del 23.10.2024 deve essere conteggiata come la prima subita nel corso della manifestazione.

Tutto ciò premesso

DECIDE

1. di squalificare il calciatore FIGLIOLA Francesco per una gara effettiva a seguito dell'espulsione subita in occasione della gara del 18.09.2024, squalifica già scontata in occasione della gara del 09.10.2024;
2. di revocare la sanzione dell'ammonizione erroneamente comminata al calciatore Figliola in occasione della gara del 18.09.2024 e pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 26;
3. di revocare la squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione – l'infrazione erroneamente comminata al calciatore Figliola sul Comunicato Ufficiale n. 49.

Si precisa che il calciatore Figliola Francesco (C.N.C. Sporting), relativamente alla Coppa Italia, attualmente risulta gravato da una sola ammonizione.

Comunicato Ufficiale n. 55 della stagione sportiva 2024/2025
pubblicato in Campobasso, affisso all'albo del C.R. Molise ed
inserito sul suo Sito Internet (molise.lnd.it) Martedì 05 Novembre 2024

Il Segretario
(Santina POMPERMAIER)

Il Presidente
(Piero DI CRISTINZI)